

# CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DPI

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che l'art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 estende l'ambito applicativo del **credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti** e strumenti di lavoro, di cui all'art. 64 del DL 18/2020, alle **spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Nello specifico, stando alla Relazione illustrativa, **sono quindi incluse le spese relative a:**

- i) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- ii) l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza **atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale** ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
- iii) i **detergenti mani e i disinfettanti**. L'agevolazione trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti dall'art. 64 del DL 18/2020.

Conseguentemente, **possono beneficiare dell'agevolazione:**

- i) i **soggetti esercenti attività d'impresa** (a prescindere, da quanto sembra, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato);
- ii) gli **esercenti arti e professioni** (in forma individuale o associata).

Il credito d'imposta spetta inoltre:

- i) nella **misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020**, fino all'importo **massimo di 20.000,00 euro**, per ciascun beneficiario;
- ii) nel **limite complessivo** di spesa previsto per l'agevolazione, **fissato in 50 milioni di euro**.

Ad ogni modo, si resta in attesa del decreto ministeriale - che dovrà essere emanato entro il 16.4.2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020) – con cui saranno **definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta**, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa (50 milioni di euro per il 2020) e per il quale siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Allo scopo di **incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, **l'articolo 64 del D.L. Cura Italia aveva inizialmente riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, per il periodo d'imposta 2020, **un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate **fino ad un massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, **nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020**.

## Osserva

L'art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto "liquidità") ha recentemente disposto **l'estensione del credito d'imposta di cui trattasi**, anche **con riferimento all'acquisto di dispositivi di protezione individuale**.

## Soggetti beneficiari

**Possono beneficiare dell'agevolazione:**

- i **soggetti esercenti attività d'impresa** (a prescindere, da quanto sembra, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato);
- gli **esercenti arti e professioni** (in forma individuale o associata).

## Ambito oggettivo

In merito all'oggetto dell'agevolazione, **l'art. 64 del DL 18/2020 fa riferimento** alle "spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate".

## Osserva

L'agevolazione **sembra collegata al protocollo del 14.3.2020** per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, **che prevede specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda**.

In attesa delle disposizioni attuative, che **dovranno definire nel dettaglio anche le spese agevolabili**, in linea generale, **per attività di "sanificazione" si intendono** quelle che riguardano "il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore" (art. 1 lettera e) del DM 7.7.97 n. 274, relativo all'attività delle imprese di pulizia).

L'art. 30 del DL 23/2020 ha previsto che, **al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio** del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'art. 64 del DL

18/2020 **trova applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per "l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale"**.

## Osserva

**La nuova disposizione estende** quindi **le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta** inizialmente attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo, come si legge nella relazione illustrativa al DL 23/2020, **anche quelle relative:**

- **all'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- **all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
- ai **detergenti mani e ai disinfettanti**.

### Misura dell'agevolazione

L'agevolazione trova applicazione **secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi** previsti dall'art. 64 del DL 18/2020.

## Osserva

Il credito d'imposta spetta quindi:

- **nella misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020**, fino all'importo **massimo di 20.000,00 euro**, per ciascun beneficiario;
- nel **limite complessivo di spesa** previsto per l'agevolazione, **fissato in 50 milioni di euro**.

### Disposizioni attuative

L'art. 30 co. 2 del DL 23/2020 **rinvia alle disposizioni attuative previste dall'art. 64 co. 2 del DL 18/2020**, demandate a un decreto ministeriale **che dovrà essere emanato entro il 16.4.2020** (30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020).

## Osserva

In tale DM **saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta**, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa. L'agevolazione potrebbe, quindi, **non essere di natura automatica**, essendo necessario rispettare il limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

**Fine della Circolare N° 022/2020**